

---

**ATTIVITA' RIVOLTE A MINORENNI E CERTIFICATO PENALE:  
OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA SULLA PORTATA DELLA NORMA  
O EVIDENTI REITERATE INCERTEZZE DEL LEGISLATORE?**

L'articolo 10 della L. 212/2000 (c.d. *statuto dei diritti del contribuente*) prevede la disapplicazione delle sanzioni qualora il contribuente che **abbia commesso una violazione** a norme tributarie **abbia agito conformandosi a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria sebbene successivamente modificate**, o quando il suo **comportamento sia dipeso da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa norma violata**.

L'articolo 97 della Costituzione dispone che *"i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. (...)"*

Il modesto commento di chi scrive, non riguardante l'ambito tributario, contribuirà probabilmente a evidenziare la massiccia dose di incertezza della norma commentata e un esempio di cattivo funzionamento degli Uffici dello Stato.

Tutto inizia con l'introduzione del **D. Lgs. 4/3/2014, n. 39**, pubblicato nella G.U. n. 68 del 22/3/2014, **in vigore dal 6/4/2014**, intitolato *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)"*

L'articolo 2 di detto decreto prevede *"modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14/11/2002, n. 313 e sanzioni per il datore di lavoro"* introducendo, nel Dpr 313/2002, l'articolo 25-bis, che recita:

*<<Art. 25-bis - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.*

*1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».*

*2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.>>*

Chi scrive ha affermato che l'originaria interpretazione della norma fosse di prevedere che il **soggetto organizzatore** di qualunque attività con partecipazione di minorenni (manifestazioni, corsi, incontri, centri estivi, feste di compleanno, party, ecc.) **dovesse richiedere il certificato penale** per ciascuno dei collaboratori/istruttori/responsabili direttamente impiegati in tali attività a titolo **professionale** o anche **volontario**.

Con l'intenzione di fare ragionevole chiarezza, si è altresì ritenuto che l'obbligo di certificato penale permanesse anche in presenza di inquadramento a contratto sportivo dilettantistico, a voucher, a contratto di collaborazione ancorché amministrativo-gestionale.

Ciò in quanto la norma aveva ed ha l'intenzione di appurare se proprio fra gli operatori a contatto con minori vi siano persone condannate per reati in materie di prostituzione e pornografia minorile o adescamento di minori, ovvero sottoposte a misure cautelative o pene alternative quali l'interdizione a partecipare ad attività a contatto con minori.

Altro aspetto di tutta evidenza è stato individuare **chi** fossero i soggetti (datori di lavoro, committenti, ecc.) **obbligati a richiedere** il certificato penale per i propri assistenti, dipendenti e collaboratori: non rilevando nel testo normativo alcuna eccezione, si è subito capito come l'obbligo riguardasse tutti i committenti e datori di lavoro privati e pubblici, inclusi gli enti no-profit e le organizzazioni di volontariato, dunque **anche le associazioni culturali, i circoli ricreativi e le associazioni o società sportive dilettantistiche**.

Si è fra l'altro rilevato che la norma, laddove prevede espressamente la richiesta del “*certificato penale del casellario giudiziale*”, di fatto vieta inspiegabilmente il ricorso all'autocertificazione invece consentito dall'articolo 46 del DPR 445/2000 proprio per attestare l'assenza di condanne penali e di misure di sicurezza/prevenzione ed altri provvedimenti restrittivi.

Infine non si è potuto fare a meno di immaginare le difficoltà ad ottenere in tempi ragionevoli i certificati di cui è sopravvenuto l'obbligo teoricamente per diverse centinaia di migliaia di operatori, fino a immaginare la congestione nelle cancellerie delle Procure della Repubblica.

In data 3 Aprile 2014, il Ministero della Giustizia, probabilmente consapevole della destabilizzazione generata con il provvedimento, ha emanato alcune precisazioni pubblicandole sul proprio sito.

Con la prima ha informato di aver avviato le procedure per il rilascio del certificato attestante le sole qualità specificamente previste dalla norma introdotta, al fine di consentire la tutela della privacy in ordine ad eventuali provvedimenti penali di altro tipo sussistenti in capo al soggetto che avrà contatto coi minorenni (previo suo rilascio del consenso):

*Casellario - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale su minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro - 3 aprile 2014*

*Il 6 aprile 2014 entra in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.*

*La norma prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato previsto all'articolo 25 del T.U. del casellario per verificare l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*

*L'ufficio del Casellario centrale sta realizzando le modifiche tecniche al sistema informativo per il rilascio del nuovo certificato previsto dalla norma.*

*Nelle more, sarà fornito al datore di lavoro l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., previa acquisizione del consenso dell'interessato.*

Con la seconda, vengono allegati i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato e viene precisato che i costi del certificato sono quelli ordinariamente previsti dalla legge, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B (esenzione non prevista per le associazioni culturali, per i circoli ricreativi, per le associazioni e società sportive dilettantistiche; prevista invece per le Onlus e per le Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni).

Quanto sopra per le esigenze del committente o datore di lavoro “privato”, posto che quello “pubblico” rientra nelle facilitazioni previste dall'art. 39 del Dpr 313/2002 riguardanti la richiesta e l'ottenimento di un certificato penale di tipo “telematico”:

*ART. 39 Dpr 313/2002*

*(Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)*

*1. Le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.*

445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonché per consentire all'autorità giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.

Circolare 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio III

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica

Ai Sigg. Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali

e p.c. All'Ispettorato Generale

Loro Sedi

Oggetto: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro.

Il 6 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).

A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis. Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato "certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)". Si allegano a tal fine i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato.

I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B. Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato.

Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni sarà rilasciato il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U.

La presente circolare è reperibile sui siti internet del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) e del casellario centrale ([portal.casellario.giustizia.it](http://portal.casellario.giustizia.it)).

Successivamente il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti che, in realtà, **risultano incoerenti con la norma a sua volta già confliggente sia con la direttiva comunitaria recepita, sia con la normativa nazionale sull'autocertificazione.**

Lo si evince soprattutto laddove viene precisato che l'obbligo di richiedere il certificato al casellario sorge **soltanto** ove il soggetto committente o datore **si appresti alla stipula di un contratto di lavoro** e ciò anche se riveste la qualifica di ente no-profit o di volontariato; non sorge invece ove esso operi in seno a collaborazioni non definite nel perimetro del "rapporto di lavoro".

A sostegno del fatto che non è previsto obbligo di certificato nei casi diversi dal "rapporto di lavoro", il Ministero cita la parte conclusiva della stessa norma laddove riserva la sanzione amministrativa pecuniaria (nel caso di inadempimento) proprio al "datore di lavoro"; aggiunge che al di fuori dell'ambito di un rapporto di lavoro non si può pensare che chiunque si avvalga dell'opera di terzi sia neppure assimilabile alla figura del datore; conclude respingendo l'assunto che l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari, precisando che l'attività da essi esplicata è estranea ai confini del rapporto di lavoro:

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l'art. 25-bis, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.

Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile -, prescrive che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori," deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, "al fine di verificare l'esistenza di

condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

*È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva.*

*L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro.*

*L'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.*

*Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro", espressione questa che non lascia margini di dubbio nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni.*

*Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro".*

*Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.*

*Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.*

Vengono poi fornite precisazioni sui tempi di rilascio dei certificati, indicati in pochi giorni dalla richiesta; contraddicendo il senso della norma originaria (la quale tuttavia era confliggente con la disciplina sull'autocertificazione), è poi aggiunto che una volta richiesto il certificato al casellario, in attesa del suo rilascio:

- nei confronti del datore di lavoro "**pubblico**" vale la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- nei confronti del datore di lavoro "**privato**" vale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

*Ministero della Giustizia - UFFICIO LEGISLATIVO*

*Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.*

*Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l'ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell'art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.*

*La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.*

*In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*

*Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.*

Con successiva circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, anch'essa apparsa sul sito del Ministero, sono fornite ulteriori precisazioni.

Si torna sul fatto che la norma va applicata nei confronti di tutti i datori che intendano "impiegare al lavoro", cioè coloro che intendano espressamente avviare un rapporto contrattuale sinallagmatico (lavoro contro retribuzione) al fine di avviare attività organizzate a favore di minorenni siano esse di natura professionale (commerciale-imprenditoriale) o volontaria (tipica del no-profit): viene precisato che sono ritenuti "datori di lavoro" tutti coloro che impieghino un lavoratore, indipendentemente dalla durata del rapporto e della prestazione, purché l'attività di questi sia strumentale allo svolgimento di attività organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni.

Viene aggiunto che l'obbligo del certificato scatta solo per i rapporti di lavoro avviati o rinnovati dopo l'entrata in vigore della norma: i rapporti in corso a tale data restano comunque esonerati.

E' poi aggiunto che per uno stesso lavoratore non occorre chiedere un nuovo certificato scaduto il semestre di validità del precedente.

#### UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: attuazione direttiva 2011/92/UE. Problematiche applicative in materia di casellario.

In relazione problematiche applicative in materia di casellario ed ai dubbi interpretativi formulati con riferimento all'art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 testualmente prevede:

**“Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro**

La norma è destinata ad essere applicata nei confronti di tutti i datori di lavoro che intendano “impiegare al lavoro”, quindi che intendano instaurare un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione dedotta a carico del lavoratore sia quella del lavoro per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori.

A tale stregua, sono datori di lavoro tutti quei soggetti che impieghino un lavoratore, a prescindere dalla durata del rapporto e dalla durata della prestazione, purché l'attività dedotta sia strumentale allo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate e risponda alle caratteristiche oggetto della previsione normativa (attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i minori).

Si osserva, inoltre, che la norma pone l'obbligo a carico del datore di lavoro in riferimento al momento in cui inizia il rapporto di lavoro: solo all'atto dell'assunzione sorge, quindi, l'obbligo e trova applicazione, per il caso di inadempimento, la correlata sanzione. Analogo obbligo sorge quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

Poiché l'obbligo del datore di lavoro si cristallizza al momento in cui lo stesso procede all'assunzione, la validità del certificato va valutata con riferimento a quel momento: non si ravvisano argomenti né testuali né logici né sistematici per ritenere che il datore di lavoro abbia l'obbligo di reiterare la richiesta di certificato ogni sei mesi, ovvero alla scadenza di validità del certificato.

Infine, poiché la norma non contiene alcuna previsione di retroattività (né può applicarsi retroattivamente la relativa sanzione amministrativa, ex art. 1 della l. 689/1981) la stessa non si riferisce ai rapporti di lavoro conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma.

Il sito del Ministero riporta infine una serie di domande e risposte che, pure, dovrebbero contribuire a chiarire i restanti dubbi e a riepilogare la portata della norma.

Interessante la questione sulle “attività professionali o volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori”, per la quale vengono portati gli esempi delle attività di bidello, insegnante, pediatra, allenatore ed educatore, ma anche quelle di medico odontoiatra o medico pediatra relativamente al personale dipendente e, in generale, quelle svolte nei confronti di minori da parte di professionisti titolari di partita Iva:



- **Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?**

No. L'obbligo per il datore di lavoro sorge all'atto dell'assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

- **In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?**

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L'obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.

- **I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?**

No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

- **In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?**

Sì. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

- **Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?**

Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

- **Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per "attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori"?**

Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

- **Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?**

Sì.

- **Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?**

Sì, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

## CONCLUSIONI

Sulla base delle notizie acquisite e delle convinzioni maturate consultando la norma, le note e le circolari ministeriali, e quant'altro ufficialmente rilevato dal sito del Ministero della Giustizia, si può provare a trarre una conclusione ispirandosi alla ragionevolezza e alla prudenza, posto che in caso di inosservanza della norma vi sono pesanti sanzioni.

Va preliminarmente chiarito che non si è ritenuto opportuno consultare né le cancellerie dei casellari né il centralino o l'Help-Desk del Ministero: trattasi infatti di interlocutori non ufficiali che potrebbero fornire una risposta soggettiva o non aggiornata (e comunque telefonica).

Le seguenti considerazioni valgono per quanto fino ad oggi emerso, salva ogni nuova notizia ufficiale.

Ogni volta che un soggetto, profit o no-profit, pubblico o privato, organizza un'attività, un'iniziativa, un corso, una manifestazione, un evento, una festa, avvalendosi di altre persone che di fatto, concretamente e regolarmente, manterranno un rapporto con persone minorenni, si potranno avere le seguenti due casistiche:

1) l'organizzatore dovrà richiedere il certificato penale se si avvarrà di (e limitatamente a) lavoratori dipendenti, lavoratori a progetto, soggetti a lavoro accessorio (voucher), lavoratori "a chiamata", collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori "amministrativo-gestionali" (art. 67/m Tuir, come introdotto dall'art. 90 comma 3 lettera a) della L. 289/2003), amministratori a compenso e altri parasubordinati, soggetti dotati di propria partita Iva.

2) l'organizzatore non dovrà richiedere il certificato se si avvarrà di (e limitatamente a) istruttori, allenatori e responsabili a contratto sportivo, soggetti volontari.

Nel caso sub 1), che non riguarda i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della norma (6 Aprile 2014), bensì soltanto quelli avviati o rinnovati dopo tale data, in attesa che pervenga il certificato da parte delle Cancellerie, è ammessa l'autocertificazione secondo le già viste distinzioni fra lavoro privato e lavoro pubblico.

Si deve a questo punto far chiarezza su un punto.

Nelle sue (s)precisazioni, il Ministero pare far confusione fra attività professionali o volontarie e tipologie di impiego di prestatori retribuiti o non retribuiti.

Secondo chi scrive, quando il Ministero parla di "attività professionali o volontarie organizzate" intende riferirsi a quelle attività approntate e poste in essere a favore dei minorenni (indipendentemente dall'apporto di lavoratori, collaboratori, prestatori, ecc.) e non alle attività per le quali dev'essere richiesto il certificato: se infatti l'assunto tendesse a perimetrare i soggetti (professionali o volontari) che svolgono attività a contatto con minori, allora il certificato sarebbe praticamente obbligatorio per tutti.

Quando invece il Ministero fa riferimento ai prestatori per i quali è obbligatoria la richiesta di certificato, ribadisce più volte che essi sono quelli contrattualizzati in forma retribuita (con prestazioni corrispettive).

SIMONE BOSCHI